

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1026 del 27/02/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA FONDERIA CAB SRL (Imp. Via I° MAGGIO N. 30) BASTIGLIA (MO). Rif. Prot. n. 727/2015 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 4946/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1069 del 27/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. **AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).**

DITTA FONDERIA CAB SRL (Imp. Via I° MAGGIO N. 30) BASTIGLIA (MO).

Rif. Prot. n. 727/2015 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 4946/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 7/8/2015 la Ditta FONDERIA CAB SRL, avente sede legale in comune di Bastiglia (MO), v. 1° Maggio n. 30, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Bastiglia, v. 1° Maggio n. 30, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 17/8/2015 con prot. n. 77323/9.13; integrata con ulteriore documentazione pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 9/3/2017, assunta agli atti con prot. n. 4493;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di fonderia di ghisa;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Bastiglia, prot. n. 3407 del 10/5/2017, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 7669 del 20/4/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Bastiglia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 9041 del 27/10/2015, che richiama il parere espresso da ARPA - Distretto Area Centro Modena, prot. n. 10521 del 17/08/2015;

Il Servizio Idrico Integrato AIMAG SpA, con prot. n. 4226 del 07/06/2017, ha espresso parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale – allegato Acque, in quanto i campioni di acque scaricate dalla Ditta FONDERIA CAB srl sono risultati non conformi ai limiti per il parametro dei solidi sospesi totali, COD, alluminio e ferro;

AIMAG SPA, a seguito della presentazione di ulteriore documentazione integrativa pervenuta in data 26/6/2017, 29/6/2017 e 16/10/2017, relativa agli scarichi idrici, ha confermato parere negativo con nota prot. n. 7833 del 09/11/2017;

Il Comune di Bastiglia non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6237 del 22/11/2017, comprensiva dei soli Allegati Aria e Impatto Acustico;

ARPAE-SAC sulla base di soluzioni risolutive delle problematiche più volte rilevate e di espressione di parere favorevole da parte dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, ritiene di poter procedere al riesame della Domanda di AUA e aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale integrandola con il Titolo Ambientale "Acqua";

AIMAG SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, in data 20/2/2018 con nota prot. n. 1358, ha comunicato che: *".. le problematiche riguardanti gli scarichi di acque reflue del sito nella pubblica fognatura sono attinenti solamente alla regolarizzazione delle acque di prima pioggia e dilavamento piazzali.*

Verificato che, a seguito dell'incontro con il rappresentante legale della ditta, la stessa si impegna a:

- 1) *presentare ad Aimag, entro il 31 marzo 2018, un progetto* di adeguamento del sito industriale, tale da renderlo conforme alle normative regionali vigenti in materia di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006);*
- 2) *realizzare, entro e non oltre il 30 settembre 2018, le opere di cui al progetto del punto precedente;*

AIMAG SPA esprime parere favorevole allo scarico delle acque reflue industriali del sito, nei limiti di cui alla Tabella 3 – allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 – ed in misura non superiore ai 4.000 mc/anno, fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2).

**Aimag dovrà esprimere il proprio nulla-osta alla realizzazione del progetto di cui al punto 1) entro 15 gg dalla data di presentazione dello stesso".*

Valutato quanto sopra si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, integrandola con l'Allegato Acqua, limitatamente agli scarichi di acque reflue industriali;

- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta FONDERIA CAB SRL per l'impianto ubicato in comune di Bastiglia (MO), V. 1° Maggio n. 30, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6237 del 22/11/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 22/11/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Bastiglia
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Bastiglia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta FONDERIA CAB SRL (Imp. VIA I° MAGGIO N. 30) BASTIGLIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n°6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FONDERIA CAB SRL, nello stabilimento ubicato in comune di Bastiglia, via I° Maggio n. 30, svolge attività di fonderia di ghisa.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dallo scarico dell'addolcitore e del deferizzatore e le acque di raffreddamento sono convogliate nella pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui sopra sono classificate come acque reflue industriali.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

In seguito a domanda di autorizzazione unica ambientale presentata alla Provincia di Modena in data 17/08/2015, prot. 77323 e successive integrazioni era stato richiesto dalla ditta il rilascio, tra gli altri, del titolo ambientale "scarichi idrici";

La ditta rientra nell'elenco delle tipologie industriali soggette ad obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia/dilavamento di aree esterne ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, ma non ha un impianto di trattamento conforme alla suddetta normativa.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag spa ha rilasciato parere negativo relativamente al titolo ambientale scarichi idrici con prot 7133 del 09/11/2017;

Arpae Sac di Modena in data 22/11/2017 ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in oggetto limitatamente ai titoli ambientali "Emissioni in atmosfera" e "Impatto acustico" (Det. 6237/2017);

Con nota prot.1358 del 20/02/2018, il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha comunicato che:

".. le problematiche riguardanti gli scarichi di acque reflue del sito nella pubblica fognatura sono attinenti solamente alla regolarizzazione delle acque di prima pioggia e dilavamento piazzali.

Verificato che, a seguito dell'incontro con il rappresentante legale della ditta, la stessa si impegna a:

- 1) *presentare ad Aimag, entro il 31 marzo 2018, un progetto* di adeguamento del sito industriale, tale da renderlo conforme alle normative regionali vigenti in materia di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006);*
- 2) *realizzare, entro e non oltre il 30 settembre 2018, le opere di cui al progetto del punto precedente;*

Aimag esprime parere favorevole allo scarico delle acque reflue industriali del sito, nei limiti di cui alla Tabella 3 – allegato 5 alla parte Terza del Dlgs 152/2006 – ed in misura non superiore ai 4000 mc/anno, fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto ai punti 1) e 2).

**Aimag dovrà esprimere il proprio nulla-osta alla realizzazione del progetto di cui al punto 1) entro 15 gg dalla data di presentazione dello stesso."*

Il Comune di Bastiglia, a seguito comunicazione di Aimag Spa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta FONDERIA CAB SRL, per lo stabilimento di Bastiglia, via I° Maggio 30, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di fonderia di ghisa **nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 2) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 3) il pozzetto di prelievo campioni deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 5) viene definito in 4000 mc/annui il massimo quantitativo di reflu scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura; la necessità di incremento di detto quantitativo dovrà essere segnalata all'Ente Gestore;
- 6) **entro il 31 marzo 2018** la ditta deve presentare ad Aimag spa e ad Arpae Sac - Modena un progetto di adeguamento del sito industriale, tale da renderlo conforme alle normative regionali vigenti in materia di acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006); Aimag dovrà esprimersi in merito alla realizzazione di detto progetto entro 15 gg dalla data di presentazione dello stesso. Fino alla data di messa in esercizio delle misure atte alla regolarizzazione delle acque di prima pioggia e dilavamento piazzali, è vietato lo scarico dei relativi reflui.
- 7) **entro e non oltre il 30 settembre 2018** la ditta deve realizzare le opere di cui al progetto del punto precedente;
- 8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente e al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Bastiglia ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) **Entro il 31 gennaio di ogni anno**, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore del Servizio Idrico Integrato, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta FONDERIA CAB SRL (Imp. Via I° MAGGIO N. 30) BASTIGLIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta FONDERIA CAB SRL, svolgente attività di fonderia di ghisa, relativamente alle emissioni in atmosfera, è legittimata ad esercire gli impianti, ubicati in comune di Bastiglia (MO), v. 1° Maggio n. 30, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6237 del 22/11/2017, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
3	Lavorazione terre
16	Pallinatrice
17	Formatura anime + sfiato silo sabbie
18	Reparto sabbie resine + 2 sfiati silos

- il seguente consumo di materie prime:

- ghisa	1400	t/anno
- ferro correttivo	56	t/anno
- ferroleghie	56	t/anno
- premiscelato	185	t/anno
- scorificante	6	t/anno
- sabbia silicea	245	t/anno
- leganti per sabbie da fonderia	15	t/anno
- catalizzatori per indurimento resine	7	t/anno

- distaccanti 50 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Bastiglia, prot. n. 3407 del 10/5/2017;

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 7669 del 20/4/2017, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 6237 del 22/11/2017 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta FONDERIA CAB SRL con impianti ubicati nel comune di Bastiglia, v. 1° Maggio n. 30, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - LAVORAZIONE TERRE

portata massima	52.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	6,5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - PALLINATRICE

portata massima	7.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	5,6	m
durata	5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - REPARTO FORMATURA ANIME (2 banchi formatura a freddo - 3 banchi formatura a caldo) + 1 SFIATO SILO SABBIE

portata massima	16.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	4	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Silice libera cristallina	2	mg/Nmc
Formaldeide	2	mg/Nmc
Furfurolo (2-Furaldeide)	2	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc
Fenolo	5	mg/Nmc
Ammoniaca (NH ₃)	15	mg/Nmc

Polveri totali 20 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: ABBATTITORE AD UMIDO (Colonna a spruzzo + Colonna riempita)

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - REPARTO SABBIA RESINE (1 cappa distaffatura, 1 cappa formatura) +
2 SFIATI SILOS

portata massima 3.200 Nm³/h
altezza minima del camino 8 m
durata 4 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

Prescrizioni

Entro il **31/03/2018** il gestore degli impianti è tenuto a presentare a ARPAE-SAC, ARPAE-Distretto Area Nord e Comune, i risultati di almeno una **analisi effettuata sul punto di Emissione n. 17 con verifica di Portata, parametri autorizzati e Ammine** (alifatiche e aromatiche).

I consumi di tutte le materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Le operazioni di carico silos devono essere condotte solo alternativamente alle attività produttive.

Qualora venisse aumentata la produzione di anime (incremento dell'impiego di catalizzatore contenente ammine) sarà necessario valutare l'opportunità di utilizzare nell'abbattitore una soluzione di lavaggio acidificata.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Abbattitori ad umido:

- misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L’impresa esercente l’impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568:1997
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030 EPA CTM-027
Aldeidi	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi GC)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (campionamento su fiala di gel di silice ed analisi GC)
Fenoli	UNICHIM 504:1980 (senza singola identificazione) OSHA 32 / NIOSH 2546 (con identificazione dei singoli componenti: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi cromatografica)
Isocianati	UNICHIM 488:1979 UNICHIM 429:1979

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per le emissioni n. 3 e 18;
- semestrale per le emissioni n. 16 e 17.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati

ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta FONDERIA CAB SRL (Imp. Via I° MAGGIO N. 30) BASTIGLIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta FONDERIA CAB SRL, svolgente attività di fonderia di ghisa, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Bastiglia (MO), v. 1° Maggio n. 30, come da Allegato IMPATTO ACUSTICO alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 6237 del 22/11/2017, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da impianti di trattamento delle aspirazioni aziendali, dal locale compressori, dalle lavorazioni di fonderia che avvengono all'interno dell'edificio, dalle operazioni di sabbiatura, dalla distaffatura, dagli impianti tecnologici e dal traffico veicolare dei mezzi pesanti e carrelli elevatori;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- non risultano abitazioni o ricettori sensibili nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Bastiglia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 9041 del 27/10/2015, che richiama il parere espresso da ARPA - Distretto Area Centro Modena, prot. n 10521 del 17/08/2015;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 6237 del 22/11/2017, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Bastiglia, via 1° Maggio n. 30, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta FONDERIA CAB SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00). Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) le sorgenti di rumore utilizzate, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione presentata dalla Ditta, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione, orientamento, ecc...
- 4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.